



## **Progetto di Governo Societario**

**Giugno 2020**

## SOMMARIO

1.	Premessa .....	2
1.1	Contesto normativo di riferimento.....	2
1.2	Brevi cenni sulla Banca .....	2
1.3	Sistema normativo interno.....	3
2.	Sistema di gestione e controllo adottato.....	4
3.	Struttura finanziaria .....	5
4.	Assemblea dei soci e diritti dei partecipanti .....	6
4.1	Attribuzioni .....	6
4.2	Funzionamento .....	6
4.3	Diritti dei partecipanti all'Assemblea.....	7
5.	Consiglio di Amministrazione .....	8
5.1	Composizione e requisiti .....	8
5.2	Composizione quali quantitativa .....	9
5.3	Nomina e revoca .....	10
5.4	Presidente e Vicepresidente.....	11
5.5	Amministratori indipendenti .....	12
5.6	Amministratori esecutivi e non esecutivi.....	13
5.7	Attribuzioni .....	14
5.8	Funzionamento .....	15
6.	Amministratore Delegato .....	16
7.	Direttore Generale .....	17
8.	Collegio Sindacale.....	17
8.1	Composizione e nomina .....	17
8.2	Attribuzioni .....	17
8.3	Funzionamento .....	18
9.	Autovalutazione degli Organi sociali.....	19
10.	Il regime del controllo contabile.....	20
11.	Politiche di remunerazione.....	20
12.	Sistema delle deleghe.....	22
13.	Sistema dei controlli interni.....	24
14.	Gestione dei conflitti d'interesse.....	25
15.	Flussi informativi .....	26

## 1. Premessa

Il presente documento, redatto ai sensi della Circolare Banca d'Italia 17 dicembre 2013, n. 285, e s.m.i., "Disposizioni di vigilanza per le banche" (di seguito anche "Disposizioni di vigilanza" o "Circolare n. 285/2013")<sup>1</sup>, è volto ad illustrare gli assetti statutari e di organizzazione interna di Banca Progetto S.p.A. (di seguito anche la "Banca").

Il documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca con il parere favorevole del Collegio Sindacale, viene aggiornato in caso di cambiamenti organizzativi di rilievo che incidono sull'efficienza della gestione, sull'efficacia dei controlli, sulla struttura organizzativa, sui diritti degli Azionisti, sulla struttura finanziaria, sulle modalità di gestione dei conflitti di interesse e sulle modalità di raccordo tra gli Organi sociali e le Funzioni aziendali.

Il documento è pubblicato sul sito internet della Banca ([www.bancaprogetto.it](http://www.bancaprogetto.it)).

### 1.1 Contesto normativo di riferimento

Le richiamate Disposizioni di vigilanza, coerenti con l'evoluzione delle regole, dei principi e delle Linee guida elaborati a livello internazionale ed europeo, indicano le caratteristiche essenziali, secondo un principio di proporzionalità, che l'assetto di governo di una banca deve presentare ai fini di una sana e prudente gestione, disciplinando, altresì, il ruolo ed il funzionamento degli Organi di amministrazione e controllo, nonché i relativi rapporti con la struttura aziendale; esse formano parte integrante di un più ampio sistema normativo riguardante gli aspetti rilevanti dell'organizzazione e del governo societario.

Tali Disposizioni, infatti, nella prospettiva di un rafforzamento degli *standard* minimi di organizzazione e governo societario, dettano principi generali e linee applicative in ordine a:

- la chiara distinzione dei ruoli e delle responsabilità;
- l'appropriato bilanciamento dei poteri;
- l'equilibrata composizione degli Organi;
- l'efficacia del sistema dei controlli interni;
- il presidio di tutti i rischi aziendali;
- l'adeguatezza dei flussi informativi.

### 1.2 Brevi cenni sulla Banca

Banca Progetto nasce dal progetto di sviluppo di una nuova piattaforma bancaria per il mercato italiano lanciato da *Oaktree Capital Management* L.P., uno dei maggiori investitori istituzionali al mondo con circa 100 miliardi di dollari in gestione.

Nel mese di dicembre 2015, attraverso la controllata BPL Holdco S.à.r.l, *Oaktree Capital Management* L.P. ha concluso l'acquisto del 54,212% del capitale sociale della Banca Popolare Lecchese S.p.A., divenendo il socio di maggioranza, con uscita della Banca dal perimetro del Gruppo Banca Etruria. A esito di successive operazioni sul capitale sociale, l'Azionista di maggioranza ha poi acquisito il 99,82 % del capitale sociale.

---

<sup>1</sup> Cfr. Titolo IV, "Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi", Capitolo 1, "Governo Societario".

Banca Popolare Lecchese era stata, infatti, costituita nel 1996 con ruolo di banca locale ad azionariato diffuso e nel luglio 2008, a seguito di un'operazione di rafforzamento patrimoniale, si trasformava da cooperativa a società per azioni ed entrava a far parte del Gruppo Banca Etruria.

A seguito dell'approvazione del piano industriale per il periodo 2017-2021, c'è stato il passaggio dall'attività di banca generalista a quella di banca specializzata per divenire un operatore rilevante a servizio prevalente delle piccole e medie imprese italiane e, in modo selettivo, della clientela privata.

In tale contesto, nell'ambito delle nuove strategie di *business*, l'Assemblea straordinaria dei Soci del 30 novembre 2016 ha deliberato la modifica della denominazione sociale della Banca da "Banca Popolare Lecchese S.p.A." a "Banca Progetto S.p.A.", il trasferimento della sede legale da Lecco a Milano e l'istituzione di una sede secondaria a Roma.

Ai sensi di Statuto, l'attività della Banca ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme e può compiere, in conformità alle disposizioni vigenti, e munendosi, ove necessario, delle prescritte autorizzazioni, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La Banca è attualmente specializzata, sul lato degli impieghi:

- nei servizi per le piccole e medie imprese italiane, con soluzioni di finanziamento personalizzate a medio - lungo termine, anche garantite dal Fondo di Garanzia per le PMI del Ministero per lo Sviluppo Economico (Legge n. 662/1996), e formulate in base a un'attenta analisi delle esigenze di credito dell'imprenditore;
- per la clientela privata, con prodotti e servizi dedicati alle famiglie con particolare *focus* sul prestito personale assistito da cessione o delegazione del quinto dello stipendio / pensione (D.P.R. n. 180/1950) e forme assimilate.

É stato, inoltre, avviato il processo di trasformazione digitale della Banca, con esternalizzazione dell'intera infrastruttura tecnologica su *cloud*, con un obiettivo di riconoscibilità sul mercato nell'erogazione di servizi finanziari con strumenti innovativi per la clientela (*Digital Bank*).

### **1.3 Sistema normativo interno**

Lo Statuto della Banca disciplina le linee fondamentali dell'organizzazione societaria, indicando in maniera chiara e definita le competenze e i poteri degli Organi di governo societario e i limiti delle deleghe che possono essere attribuite.

Al fine di favorire il corretto funzionamento dell'organizzazione aziendale nel suo complesso, la Banca definisce un Sistema normativo interno, costituito dall'insieme delle norme interne utilizzate per la diffusione e l'attuazione degli indirizzi strategici ed operativi di organizzazione e governo societario della Banca.

Inoltre, la Banca si è dotata di:

- un “Codice Etico”, che individua i principi base e le regole volte ad orientare i comportamenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, dei dipendenti, nonché di tutti coloro che operano per conto della Banca.
- un Modello Organizzativo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231<sup>2</sup>, e s.m.i., (di seguito “Modello 231/01”), volto a presidiare il rischio di commissione di illeciti, prevedendo misure idonee a salvaguardare la legalità dei comportamenti.

Il Modello 231/01 si inserisce nel contesto del sistema di controllo interno già previsto nel rispetto delle norme che regolano l’attività bancaria e finanziaria e delle istruzioni della Banca d’Italia e della Consob, ed è costituito dall’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano a salvaguardare la conformità dell’attività aziendale con la legge, la normativa di vigilanza, le norme di autoregolamentazione e le disposizioni interne e prevenire la commissione delle fattispecie illecite considerate dal Decreto Legislativo n. 231/2001.

La diffusione del Modello 231/01 a tutto il personale della Banca è assicurata tramite la sua pubblicazione nell’*intranet* aziendale e, soprattutto, attraverso un piano di sensibilizzazione e di formazione mirato del personale, con particolare attenzione alle Strutture aziendali maggiormente esposte a rischio di compimento di reato.

## 2. Sistema di gestione e controllo adottato

La *corporate governance* è costituita dall’insieme delle metodologie, dei modelli e dei sistemi di pianificazione, gestione e controllo necessari per il funzionamento degli Organi della Banca.

In ottemperanza alle Disposizioni di vigilanza, la Banca ha confermato il Modello tradizionale adottato come sistema di amministrazione e controllo.

Tale tipologia di sistema, infatti, rappresenta per Banca Progetto S.p.A., anche con riferimento all’introduzione dei sistemi c.d. alternativi di *governance*, alla luce dei seguenti criteri:

- la struttura proprietaria e il relativo grado di apertura al mercato del capitale di rischio;
- le dimensioni e la complessità operativa;
- gli obiettivi strategici di medio e lungo periodo;
- la struttura organizzativa;

un modello sostanzialmente idoneo ad assicurare la sana e prudente gestione e l’efficacia dei controlli.

Tale modello risulta, pertanto, funzionale alle esigenze organizzative, al sistema dei controlli, nonché al complessivo assetto della Banca, consentendo peraltro:

- un’adeguata dialettica fra gli Organi sociali, le Strutture aziendali ed il *Management* della Banca;

---

<sup>2</sup> “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”.

- una completa esplicitazione del ruolo degli Organi sociali previsti a livello statutario ed un'equilibrata distribuzione di compiti e responsabilità fra gli stessi; in particolare, il Consiglio di Amministrazione esercita i propri poteri di indirizzo e/o di supervisione strategica, delegando all'Amministratore Delegato o al Direttore Generale (ove nominato) poteri gestionali e di natura esecutiva nel rispetto dei limiti previsti dallo Statuto, mentre il Collegio Sindacale esercita i propri poteri di controllo in maniera autonoma ed indipendente.

Alla luce del sistema adottato, costituiscono, pertanto, Organi di governo societario della Banca:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) l'Amministratore Delegato;
- e) il Collegio Sindacale.

Nel seguito del documento sono descritti in maniera sintetica il ruolo e il funzionamento di ciascun Organo.

### **3. Struttura finanziaria**

Lo Statuto descrive la struttura finanziaria della Banca, con particolare riferimento al capitale sociale ed alle azioni che lo costituiscono.

In data 27 febbraio 2018, si è perfezionata un'operazione di aumento di capitale della Banca, come deliberata in data 30 novembre 2016 dall'Assemblea dei soci della Banca e successivamente confermata dall'Assemblea in data 19 gennaio 2018.

Il deliberato aumento di capitale - comprensivo di capitale e sovrapprezzo per complessivi Euro 55.911.984, avente ad oggetto massime n. 1.863.732.800 nuove azioni prive del valore nominale - prevedeva l'offerta in opzione ai soci, ai sensi dell'art. 2441 c.c., secondo il rapporto di n. 80 nuove azioni ogni n. 1 azione posseduta, a un prezzo di Euro 0,03 per ciascuna azione, da imputarsi per Euro 0,001 a capitale e per Euro 0,029 a sovrapprezzo.

A conclusione del collocamento, con integrale sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie oggetto dell'offerta, il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta ad Euro 10.404.418,17 e risulta diviso in n. 1.887.029.460 azioni ordinarie prive del valore nominale.

Le azioni sono nominative; ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge. Ad esito delle precedenti operazioni sul capitale sociale, Banca Progetto attualmente ha un azionariato composto da n. 900 soci. L'Azionista di maggioranza *BPL Holdco S.à.r.l.* - veicolo di investimento riconducibile a *Oaktree Capital Group* - detiene il 99,82% del capitale sociale della Banca.

## **4. Assemblea dei soci e diritti dei partecipanti**

### **4.1 Attribuzioni**

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, esprime la volontà degli azionisti, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, compresi quelli assenti o dissenzienti.

L'Assemblea delibera su tutte le materie attribuite alla sua competenza dalla legge e dalle disposizioni di vigilanza.

L'Assemblea ordinaria dei soci:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- nomina gli Amministratori e i Sindaci e provvede alla loro revoca;
- su proposta del Collegio Sindacale, conferisce e revoca l'incarico alla Società di revisione, cui è affidato il controllo contabile;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci e su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge o dallo Statuto.

Per quanto riguarda le politiche di remunerazione e incentivazione, l'Assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli Organi dalla stessa nominati, approva:

- a) su proposta del Consiglio di Amministrazione, le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato (ove nominato), del Direttore Generale (ove nominato), dei membri del Collegio Sindacale e del restante personale;
- b) i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- c) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto (ad eccezione di quelle necessarie per l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative), sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

### **4.2 Funzionamento**

Lo Statuto regola il funzionamento dell'Organo assembleare, nonché i diritti spettanti ai partecipanti.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per la trattazione degli argomenti di competenza, mentre l'Assemblea straordinaria è convocata per la trattazione delle materie ad essa demandate da norme di legge.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché nell'ambito della Repubblica Italiana, mediante pubblicazione quindici giorni prima dell'assemblea dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso potrà essere fissata per altro giorno la data della seconda adunanza, qualora la prima andasse deserta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza, dal Vice Presidente oppure, in caso di nomina di più Vice Presidenti, dal Vice Presidente più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano di età. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, subentra il più anziano di età degli altri Vice Presidenti. Qualora tutti i Vice Presidenti siano assenti, l'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Delegato, ove nominato e, in subordine dagli altri Consiglieri, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea è presieduta da un socio designato dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, nonché per la validità delle relative deliberazioni, si osservano le disposizioni di legge, salvo quanto previsto dalle norme statutarie.

Le deliberazioni sono prese con voto palese e devono constare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

#### **4.3 Diritti dei partecipanti all'Assemblea**

Lo Statuto esclude, ai sensi dell'art. 2437 secondo comma del Codice Civile, il diritto di recedere per i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il diritto di intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è regolato dalla Legge. E' ammessa la possibilità per i partecipanti di intervenire a distanza, in luoghi appositamente a ciò predisposti dalla Banca, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi, possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate, vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto, nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione, consentendo al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

I partecipanti a cui spettano i diritti di voto possono farsi rappresentare da terzi, anche non soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

## 5. Consiglio di Amministrazione

### 5.1 Composizione e requisiti

Al fine di garantire un efficiente esercizio delle funzioni da parte degli Organi sociali, assume particolare rilevanza la loro composizione e la chiara suddivisione di compiti e responsabilità al loro interno. Il numero dei componenti degli Organi sociali deve essere adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della Banca, al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale, per quanto concerne la gestione e i controlli.

In coerenza con quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi e dalle Disposizioni di vigilanza, il Consiglio di Amministrazione identifica la propria composizione ottimale nell'ottica di assicurare la funzionalità e l'efficienza dello stesso Organo. A tal fine, individua il profilo dei candidati da presentare all'Assemblea o da nominare in sede di cooptazione.

Ai sensi dello Statuto, la Banca risulta amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 5 e massimo di 9 membri, variabile anche in corso di carica, secondo la determinazione che viene fatta dall'Assemblea. Almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve avere i requisiti di indipendenza.

Il numero dei componenti dell'Organo amministrativo è adeguato alla dimensione e alla complessità operativa della Banca, in funzione dell'assolvimento del ruolo e della corretta dialettica interna, consentendo, peraltro, il corretto bilanciamento tra Amministratori esecutivi, non esecutivi e indipendenti.

Le linee applicative delle Disposizioni di vigilanza pongono l'accento sulla necessità che ciascun Organo sociale valuti e accerti nel continuo "l'idoneità degli esponenti a svolgere le proprie funzioni, sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo e, ove richiesta, dell'indipendenza" e richiedono agli Organi di amministrazione delle banche di identificare preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca identifica la propria composizione qualitativa ottimale in funzione dei principi e dei requisiti sanciti dalla normativa di vigilanza, nonché in relazione all'esigenza di assicurare un efficace governo della Banca, individuando, in coerenza con le strategie, le politiche di sviluppo e governo dei rischi della Banca e con le indicazioni della stessa Banca d'Italia, i requisiti che la compagine dei Consiglieri deve possedere nel suo complesso, fermo restando per ciascun componente il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e s.m.i. ("TUB").

Quanto definito dal Consiglio di Amministrazione viene recepito all'interno di un Regolamento, nel quale risultano disciplinate, oltre alle relative modalità di composizione, le modalità di funzionamento ed il ruolo e le responsabilità dei componenti del Consiglio, quale presupposto essenziale per il conseguimento degli scopi sociali<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> In particolare, il Regolamento del Consiglio di Amministrazione disciplina:

- la composizione quali-quantitativa dell'Organo;
- le modalità di nomina e revoca dei Consiglieri;

Fermo restando il divieto del cosiddetto *interlocking* introdotto dall'art. 36 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201<sup>4</sup>, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine di evitare l'eccessiva concentrazione di incarichi e di garantire l'efficacia nello svolgimento dei propri compiti, il Consiglio di Amministrazione stabilisce con il citato Regolamento determinati limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente ricoperti dagli Amministratori, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni della Banca ove rivestono la carica.

L'accettazione dell'incarico comporta per ciascun Amministratore una valutazione preventiva circa la possibilità di dedicare il tempo effettivamente necessario al diligente svolgimento dei rilevanti compiti affidati, tenendo conto degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo assunti presso altre Società ovvero dell'attività professionale svolta.

Per il corretto e puntuale assolvimento dei propri compiti e funzioni è necessario che i componenti del Consiglio di Amministrazione siano:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere;
- dotati di professionalità adeguate al ruolo ricoperto e rapportate alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca;
- con competenze diffuse tra tutti i componenti e diversificate in modo che ciascuno dei componenti possa effettivamente contribuire a individuare e perseguire le strategie della Banca e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della medesima.

Il tempo dedicato al diligente svolgimento dell'incarico è oggetto di valutazione nell'ambito del processo di autovalutazione condotto periodicamente dal Consiglio di Amministrazione.

## **5.2 Composizione quali quantitativa**

Le Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche prevedono che l'Organo con funzioni di supervisione strategica identifichi preventivamente la propria composizione quali quantitativa ottimale in relazione ai compiti e alle attività che gli esponenti sono chiamati a svolgere.

Il Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto e dalle Disposizioni di vigilanza e relative linee applicative, con il particolare coinvolgimento degli Amministratori indipendenti, ha individuato la composizione quali quantitativa ottimale dell'Organo amministrativo, da mettere a disposizione degli Azionisti nel processo di selezione e nomina dei Consiglieri in fase di rinnovo dell'Organo. Le indicazioni in questione sono state recepite nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, quanto alla composizione qualitativa, il Regolamento contiene indicazioni in merito alle professionalità e alle competenze ritenute utili ai fini di un efficace

- 
- le limitazioni al cumulo di incarichi;
  - l'iter di verifica dei requisiti dei componenti;
  - il processo di autovalutazione periodico;
  - il ruolo e le responsabilità dei componenti ed i relativi principi di condotta per lo svolgimento dell'incarico;
  - le modalità di funzionamento dell'Organo.

<sup>4</sup> "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e consolidamento dei conti pubblici" (Decreto "Salva Italia").

funzionamento del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dell'operatività, della dimensione e dell'assetto organizzativo della Banca, nonché della complessità della sua attività. Restano fermi ovviamente i requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile alla Banca.

Successivamente alla nomina, come richiesto dalle Disposizioni di vigilanza, il Consiglio di Amministrazione verifica, tra l'altro, anche la rispondenza tra la composizione qualitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina. In particolare, la verifica viene svolta nell'ambito del processo di valutazione dell'idoneità degli esponenti da effettuarsi, come noto, ai sensi dell'articolo 26 del TUB.

La valutazione sulla propria composizione quali-quantitativa ottimale è periodicamente oggetto di riesame da parte del Consiglio di Amministrazione, per assicurarne, nel tempo, la coerenza con la realtà aziendale in modo da garantire una supervisione e gestione efficace e il controllo di tutti i rischi connessi.

### **5.3 Nomina e revoca**

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione spetta all'Assemblea.

Gli Amministratori eletti durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili.

Viene previsto un sistema di elezione dei Consiglieri, mediante liste che possono essere presentate solo dai soci che soli o insieme ad altri detengono almeno il 7,5% del capitale sociale.

Il sistema, dettagliatamente regolamentato nello Statuto, prevede anche che debba necessariamente risultare eletto il numero minimo di Amministratori indipendenti, di cui il primo tratto dalla lista di maggioranza ed il secondo dalle altre liste.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati, saranno eletti membri del Consiglio di Amministrazione i nominativi indicati in tale lista, fino al numero di Consiglieri da eleggere. In questo caso, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Ove non vengano presentate liste, ovvero qualora il numero dei Consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, l'Assemblea procederà a norma di legge.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno o, in caso di indisponibilità o di ineleggibilità di quest'ultimo, del secondo candidato appartenente alla medesima lista e così via, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica. Resta fermo in ogni caso l'obbligo di mantenere il numero minimo di Amministratori indipendenti. Qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile rispettare quanto sopra disposto, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge e senza voto di lista.

La nomina di Amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero Consiglio, è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge e senza voto di lista; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto di nomina.

Non possono essere nominati e se eletti decadono, i candidati che incorrono nelle situazioni impeditive, in una o più delle cause di ineleggibilità o decadenza ovvero versino nelle situazioni che possono essere causa di sospensione dalle funzioni di amministrazione previste dal Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161<sup>5</sup>, e dalle Direttive del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 aprile e 24 giugno 2013.

Nel corso del mandato, in presenza di variazioni rilevanti ai fini della sussistenza dei predetti requisiti ovvero in caso di situazioni impeditive e/o incompatibilità di cariche sopravvenute, il Consiglio dovrà adottare gli opportuni provvedimenti in conformità alla normativa di vigilanza ed alle disposizioni legislative.

Qualora per dimissioni o per altra causa venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si ritiene decaduto l'intero Consiglio. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica con pienezza di poteri fino alla sua ricostituzione, ma il Presidente (o, in caso di sua assenza, chi ne fa le veci) dovrà senza indugio convocare l'Assemblea dei Soci per la nomina di un nuovo Consiglio.

Gli Amministratori eletti devono presentare al momento dell'accettazione della carica la documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto, nonché l'inesistenza di una delle situazioni impeditive secondo quanto stabilito dalla normativa di vigilanza, e comunicare le eventuali cariche ricoperte in altre Società.

Ai sensi dell'articolo 26 del TUB, infatti, entro trenta giorni dalla nomina, il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni, delle dichiarazioni e della documentazione ricevute dai Consiglieri, verifica il possesso dei requisiti da parte dei singoli componenti.

La verifica dei requisiti è condotta anche in caso di cooptazione ed è circoscritta ai soli componenti cooptati.

Nell'ambito dell'*iter* di verifica dei requisiti, il Consiglio di Amministrazione accerta inoltre la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina o di cooptazione.

#### **5.4 Presidente e Vicepresidente**

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti il Presidente, qualora non sia nominato dall'Assemblea, e può nominare uno o più Vice Presidenti.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Banca e presiede l'Assemblea, convoca, di regola con cadenza mensile e comunque ogni volta che lo giudichi opportuno, e presiede il Consiglio di Amministrazione, di cui ne dirige, coordina e modera la discussione. I compiti e le attribuzioni del Presidente sono indicati nello Statuto.

---

<sup>5</sup> "Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione".

Il Presidente svolge una funzione cruciale per garantire il buon funzionamento del Consiglio di Amministrazione, favorire la dialettica interna e assicurare il bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti che gli vengono attribuiti dall'art. 2381 del Codice Civile in tema di organizzazione dei lavori del Consiglio di Amministrazione e di circolazione delle informazioni.

Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato e agli altri eventuali amministratori esecutivi; si pone come interlocutore del Collegio Sindacale e degli eventuali Comitati interni.

Il Presidente, per svolgere efficacemente la propria funzione, deve avere un ruolo non esecutivo e non svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali.

Il Presidente garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti. A questi fini, il Presidente garantisce che: (i) ai Consiglieri sia trasmessa con congruo anticipo la documentazione a supporto delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o, almeno, una prima informativa sulle materie che verranno discusse; (ii) la documentazione a supporto delle deliberazioni, in particolare quella resa ai componenti non esecutivi, sia adeguata in termini quantitativi e qualitativi rispetto alle materie iscritte all'ordine del giorno.

Il Presidente, nella predisposizione dell'ordine del giorno e nella conduzione del dibattito consiliare, assicura che siano trattati con priorità gli argomenti a rilevanza strategica, garantendo che ad essi sia dedicato tutto il tempo necessario.

Il Presidente assicura che: (i) il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia, le modalità con cui esso è condotto siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del Consiglio, siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate; (ii) la Banca predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli Organi sociali.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume i poteri a tutti gli effetti il Vice Presidente oppure, in caso di nomina di più Vice Presidenti, il Vice Presidente più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, il più anziano di età. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, subentra il più anziano di età degli altri Vice Presidenti. Qualora tutti i Vice Presidenti siano assenti o impediti ad esercitare le loro funzioni, i poteri del presidente sono deferiti all'Amministratore Delegato, ove nominato e, in subordine ad altri Consiglieri, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

### **5.5 Amministratori indipendenti**

Come precedentemente indicato, lo Statuto, in relazione al numero dei componenti previsti ed in linea con le Disposizioni di vigilanza, stabilisce che del Consiglio di Amministrazione deve far parte almeno un Amministratore indipendente, ovvero due nel caso che il numero dei componenti sia superiore a 6 (sei).

Ai fini dell'individuazione del numero dei componenti indipendenti, sono state valutate le dimensioni dell'Organo amministrativo e la realtà operativa della Banca. In tale valutazione

si è ritenuto utile indice di riferimento la disposizione di cui all'art. 147 *ter* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e s.m.i. ("TUF")<sup>6</sup>.

In assenza di una specifica regolamentazione, infatti, i requisiti d'indipendenza degli Amministratori sono stati individuati nello Statuto, facendo riferimento a quelli stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili alla Banca.

Gli Amministratori indipendenti devono possedere professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna all'Organo e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo.

A tal fine, non sono considerati Amministratori indipendenti:

- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Banca;
- coloro che sono legati alla Banca da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Costituisce compito degli Amministratori indipendenti vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della Banca e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione, prestando particolare cura nelle aree in cui possono manifestarsi conflitti d'interesse.

L'accertamento della sussistenza dei requisiti d'indipendenza è effettuato dopo la nomina di ciascun Amministratore e con cadenza annuale, di norma nella riunione immediatamente successiva alla Assemblea dei soci e, comunque, ogni volta che il Consiglio lo ritenga opportuno in relazione all'eventuale sopraggiungere di situazioni che possano modificare la qualifica di indipendente o meno in capo ad uno o più Consiglieri.

Il Collegio Sindacale verifica la corretta applicazione dei criteri adottati dall'Organo amministrativo e delle procedure da questo allo scopo utilizzate.

## **5.6 Amministratori esecutivi e non esecutivi**

In conformità con le Disposizioni di vigilanza, la Banca intende per Amministratori non esecutivi coloro che non siano destinatari di deleghe e non svolgano, neppure di fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa.

Gli Amministratori esecutivi, al contrario dei non esecutivi, risultano destinatari di deleghe individuali di gestione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, fra i suoi componenti in possesso dei requisiti previsti dal D.M. n. 161/1998, un Amministratore Delegato, determinandone i limiti della delega, i poteri e le attribuzioni che ritiene opportuni, salve le limitazioni previste dalla legge o dallo Statuto.

La presenza di un numero adeguato di componenti non esecutivi svolge efficacemente la funzione di contrappeso nei confronti degli esecutivi, favorendo la dialettica interna allo

---

<sup>6</sup> "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52".

stesso Consiglio. Ad essi, inoltre, è assicurata la facoltà di formulare proposte in sede di Consiglio.

### 5.7 Attribuzioni

Stante il sistema di amministrazione e controllo adottato dalla Banca, compete al Consiglio di Amministrazione la funzione di supervisione strategica.

Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il perseguimento dello scopo sociale, eccetto le facoltà riservate all'Assemblea dalle disposizioni di Legge e/o di vigilanza. È, inoltre, l'Organo deputato prioritariamente a curare che le deliberazioni dell'Assemblea abbiano corretta e pronta esecuzione.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, le seguenti decisioni:

- l'approvazione del progetto di governo societario, illustrativo degli assetti statutari e di organizzazione interna, e delle sue successive eventuali modifiche, con parere favorevole del Collegio Sindacale;
- l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni;
- la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo della Banca, nonché l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione e la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca;
- la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali, finanziari e di *budget*;
- l'eventuale costituzione dei Comitati interni al Consiglio o di Commissioni con funzioni consultive o di coordinamento;
- la nomina e la revoca del Direttore Generale;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche, con esclusione di quelle di competenza dell'Assemblea degli Azionisti ai sensi dell'art. 2361, secondo comma, del Codice Civile;
- l'acquisto e la vendita di immobili;
- la nomina e la revoca dei responsabili delle Funzioni di revisione interna, di conformità, antiriciclaggio e di controllo dei rischi, sentito il Collegio Sindacale, e l'approvazione dei relativi Regolamenti;
- la definizione, nel rispetto della normativa applicabile, delle politiche di remunerazione e incentivazione per, ove nominati, l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha i compiti previsti dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente in materia di controlli interni e gestione dei rischi, ivi inclusa la definizione del *Risk Appetite Framework* (di seguito, "RAF") e della politica di gestione dei rischi.

Inoltre, è compito del Consiglio di Amministrazione assicurare un efficace confronto dialettico con l'Amministratore Delegato o con il Direttore Generale e con i responsabili delle principali Funzioni aziendali e verificare nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte.

Il Consiglio assume le deliberazioni concernenti le fusioni nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 *bis* del Codice Civile, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, l'istituzione e soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della Banca, nonché gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

Sono, inoltre, di sua competenza le responsabilità che le Disposizioni di vigilanza emesse dalla Banca d'Italia attribuiscono all'Organo di supervisione strategica (definizione delle politiche di remunerazione, ecc.).

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato che, conformemente a quanto previsto dallo Statuto, dovrà, altresì, ricoprire i poteri attribuiti al Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare all'Amministratore Delegato o al Direttore Generale, determinandone i relativi limiti, i poteri e le attribuzioni che ritiene opportuni, salve le limitazioni previste dalla Legge o dallo Statuto.

Il Consiglio può conferire deleghe speciali in materia di erogazione del credito e di gestione corrente a Dirigenti, Funzionari e altri Dipendenti, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

Le decisioni assunte dai destinatari delle deleghe devono essere portate a conoscenza del Consiglio secondo le modalità e la periodicità, almeno trimestrale, da questo determinate.

Il Consiglio può, inoltre, conferire mandati ed incarichi, anche a persone estranee al Consiglio medesimo, per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

## **5.8 Funzionamento**

Il Consiglio di Amministrazione si organizza ed opera in modo da garantire un efficace svolgimento delle proprie funzioni.

Le principali modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono rinvenibili nell'ambito dello Statuto e del Regolamento dell'Organo, che disciplinano in particolare le modalità di convocazione, la formazione dell'ordine del giorno, la validità delle deliberazioni, le modalità di svolgimento delle adunanze e la relativa verbalizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola ogni mese, sulla base di un calendario definito in occasione della prima seduta dell'anno solare, e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero ne sia fatta richiesta scritta, indicante gli argomenti da trattare, da almeno un quarto dei membri del Consiglio ovvero dal Collegio Sindacale.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente nei termini e secondo le modalità stabilite dallo Statuto.

La convocazione contiene l'ordine del giorno dei punti in discussione sottoscritto dal Presidente. La programmazione dei lavori del Consiglio, posti di volta in volta all'ordine del giorno, spetta, infatti, al Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite anche quando tenute in audio conferenza o videoconferenza, a condizione che a tutti i partecipanti sia consentito:

- identificarsi reciprocamente;
- seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi;
- lo scambio di documentazione.

Ulteriore condizione è, inoltre, che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione occorre l'intervento della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, esclusi gli astenuti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Affinché gli Amministratori assumano decisioni di voto in maniera consapevole, ai sensi dell'art. 2381 Codice Civile, è cura del Presidente fare in modo che sia messa a loro disposizione la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno.

I membri del Consiglio sono tenuti a conoscere i compiti e le responsabilità inerenti alla loro carica; essi partecipano ad iniziative volte ad accrescere la loro conoscenza della realtà e delle dinamiche aziendali, anche con riguardo al quadro normativo di riferimento.

Delle deliberazioni assunte viene redatto da parte del Segretario un verbale firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario o, quando richiesto dalla legge, dal Notaio.

Per la redazione dei verbali, il Consiglio si ispira ai principi di chiarezza, completezza e trasparenza, tali da far evincere il processo di formazione delle decisioni assunte.

## **6. Amministratore Delegato**

L'Amministratore Delegato viene nominato ai sensi dello Statuto dal Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Delegato ricopre anche i poteri attribuiti al Direttore Generale.

L'Amministratore Delegato è l'Organo al quale è attribuita la gestione della Banca e assicura che la stessa si svolga in conformità alla normativa, allo Statuto e alle linee di indirizzo approvate dal Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Delegato sovrintende alla gestione sociale nell'ambito dei poteri attribuitigli e cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Lo stesso, inoltre, ha i compiti previsti dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente in materia di controlli interni e di gestione dei rischi.

L'Amministratore Delegato propone al Consiglio di Amministrazione l'assetto organizzativo della Banca, e ne declina la Struttura Organizzativa, definendo i compiti e le responsabilità delle singole Unità Organizzative e le relative interconnessioni.

All'Amministratore Delegato spetta la firma sociale. Ad esso sono, inoltre, attribuite deleghe in materia di gestione operativa entro limiti, anche d'importo, definiti dal Consiglio di Amministrazione. Spetta in ogni caso all'Amministratore Delegato il potere di proposta delle operazioni di credito che debbono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Delegato deve riferire almeno ogni tre mesi al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Banca.

## **7. Direttore Generale**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, alternativamente all'Amministratore Delegato, un Direttore Generale.

Il Consiglio può assegnare le due cariche alla medesima persona.

La figura di Direttore Generale prevista da Statuto non è presente nell'attuale assetto organizzativo della Banca ed i relativi poteri sono ricoperti dall'Amministratore Delegato.

## **8. Collegio Sindacale**

### **8.1 Composizione e nomina**

L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale costituito da tre Sindaci effettivi, fra i quali elegge il Presidente, e due supplenti, che durano in carica per tre esercizi e cessano l'incarico alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro incarico. I Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e indipendenza previsti dalla legge.

Lo Statuto prevede che venga osservata la normativa vigente in ordine alla nomina, ai poteri ed alle funzioni dei Sindaci, nonché alla durata dell'ufficio ed alla determinazione della loro retribuzione.

Stante il sistema di amministrazione e controllo adottato, il Collegio Sindacale ricopre il ruolo di Organo con funzione di controllo della Banca, nonché il ruolo di Comitato per il controllo interno e la revisione contabile di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e s.m.i.

### **8.2 Attribuzioni**

Al fine di adempiere correttamente ai propri doveri, ed in particolare all'obbligo di riferire senza indugio alla Banca d'Italia e, ove previsto, alle altre Autorità di vigilanza di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria, lo Statuto riconosce al Collegio Sindacale i più ampi poteri previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

In particolare, il Collegio Sindacale, quale Organo di controllo, vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, nonché sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca, del sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate.

I poteri del Collegio Sindacale possono essere rappresentati secondo le seguenti categorie:

- *poteri operativi di verifica / indagine* su: a) osservanza della Legge e dell'Atto costitutivo, b) applicazione dei principi di corretta amministrazione, c) adeguatezza della struttura organizzativa, d) adeguatezza ed efficacia del sistema di controllo interno e delle Funzioni di controllo coinvolte, e) adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, f) adeguatezza del processo di determinazione del capitale interno, g) osservanza delle disposizioni in materia di operazioni in conflitto di interesse, h) osservanza dei limiti di esposizione al rischio (RAF);
- *poteri / doveri informativi* nei confronti della Banca d'Italia e delle altre Autorità di vigilanza, nonché dell'Organo amministrativo della Banca, per quanto riguarda le segnalazioni inerenti le carenze ed irregolarità riscontrate con la sua azione;
- *poteri consultivi* che possono prevedere il rilascio di pareri, anche vincolanti, come nel caso della nomina dei responsabili delle Funzioni di controllo interno, della definizione dei capisaldi del sistema dei controlli interni della Banca ovvero nelle fattispecie previste dalla disciplina in materia di attività di rischio e conflitti di interesse con soggetti collegati<sup>7</sup>.

Il Collegio Sindacale, nello svolgimento delle proprie attività, si avvale delle Strutture e delle Funzioni di controllo interno, da cui riceve adeguati flussi informativi periodici, per svolgere e indirizzare le proprie verifiche e gli accertamenti necessari.

La Banca si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 6, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 231/2001 di attribuire al Collegio Sindacale le funzioni di Organismo di vigilanza di cui al comma 1, lett. b), dello stesso articolo (di seguito, "OdV 231").

Inoltre, il Collegio Sindacale svolge la sua attività coordinandosi con la Società di revisione incaricata della revisione legale dei conti. A tale riguardo, il Collegio Sindacale, dopo averne informato il Consiglio di Amministrazione, propone all'Assemblea il conferimento dell'incarico di revisione, valutando l'indipendenza della Società proposta e vigilando nel tempo sulle attività svolte da quest'ultima. Nonostante l'attribuzione dell'incarico ad una Società di revisione contabile, il Collegio conserva i compiti connessi con la valutazione dell'adeguatezza e delle funzionalità dell'assetto contabile.

### **8.3 Funzionamento**

Il funzionamento del Collegio Sindacale è disciplinato dalla Legge, dallo Statuto della Banca e, ove adottato, dal Regolamento del Collegio Sindacale.

Il Collegio assiste alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente costituite anche quando tenute in audio conferenza o videoconferenza, a condizione che a tutti i partecipanti sia consentito:

- identificarsi reciprocamente;
- seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi;

---

<sup>7</sup> Circolare Banca d'Italia 27 dicembre 2006, n. 263, e s.m.i., "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", Titolo V, Capitolo 5, "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati".

- lo scambio di documentazione.

Ulteriore condizione è, inoltre, che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Infine, in coerenza con quanto previsto dalle Disposizioni di vigilanza, il Collegio Sindacale verifica periodicamente la propria adeguatezza in termini di funzionamento ovvero di poteri e composizione, con le modalità previste nel proprio Regolamento.

## **9. Autovalutazione degli Organi sociali**

Le Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche, prevedono che gli Organi con funzione di supervisione strategica e - se collegiali - di gestione si sottopongano almeno annualmente a un periodico processo di autovalutazione, individuando, ove gli assetti vigenti non risultino già ottimali, i possibili interventi correttivi.

Il processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione riguarda l'Organo nel suo complesso e il contributo che i singoli Consiglieri apportano ai suoi lavori; la valutazione va estesa ai Comitati interni al Consiglio e ha le finalità che seguono:

- assicurare una verifica del corretto ed efficace funzionamento dell'Organo e dell'adeguatezza della sua composizione;
- garantire il rispetto sostanziale delle Disposizioni di vigilanza e delle finalità sottese alle stesse;
- favorire l'aggiornamento dei regolamenti interni a presidio del funzionamento dell'Organo, in modo da assicurare la loro idoneità anche alla luce dei cambiamenti dovuti dall'evoluzione dell'attività e del contesto operativo;
- individuare i principali punti di debolezza, promuoverne la discussione all'interno dell'Organo e definire le azioni correttive da adottare;
- rafforzare i rapporti di collaborazione e di fiducia tra i singoli componenti e tra la Funzione di supervisione strategica e quella di gestione;
- incoraggiare la partecipazione attiva dei singoli componenti, assicurando una piena consapevolezza dello specifico ruolo ricoperto da ognuno di essi e delle connesse responsabilità;
- verificare la rispondenza tra i profili presenti nell'Organo ai profili quali-quantitativi ottimali individuati per la composizione del Consiglio di Amministrazione.

Anche l'Organo con funzione di controllo svolge un'autovalutazione sulla propria composizione e sul proprio funzionamento, ispirata alle finalità sopra elencate e sulla base di criteri e modalità coerenti con le proprie caratteristiche.

Il processo di autovalutazione, svolto di regola annualmente, esamina l'adeguatezza degli Organi sociali sotto un duplice profilo:

- la composizione, dove rilevano:
  - la composizione quali-quantitativa;

- la dimensione;
- il grado di diversità e di preparazione professionale dei componenti;
- il bilanciamento degli assetti dell'Organo garantito dalla presenza di componenti non esecutivi e indipendenti;
- l'adeguatezza dei processi di nomina e dei criteri di selezione dei componenti;
- l'aggiornamento professionale;
- il funzionamento, dove rilevano:
  - lo svolgimento delle riunioni;
  - la frequenza, la durata, il grado e le modalità di partecipazione dei componenti dell'Organo ai lavori dello stesso;
  - la disponibilità di tempo dedicato all'incarico;
  - il rapporto di fiducia, collaborazione e interazione tra i membri;
  - la consapevolezza del ruolo ricoperto;
  - la qualità della discussione collegiale.

Le analisi svolte con riguardo al processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione, che avviene almeno ogni 3-4 anni con l'ausilio di una società di consulenza specializzata nella materia, sono formalizzate in un apposito documento, approvato dallo stesso Consiglio di Amministrazione, che illustra:

- a) la metodologia e le singole fasi di cui il processo si è composto;
- b) i soggetti coinvolti;
- c) i risultati ottenuti, evidenziando i punti di forza e di debolezza emersi;
- d) le azioni correttive eventualmente necessarie; della loro attuazione o stato di avanzamento deve essere dato conto nell'autovalutazione successiva.

Il processo di autovalutazione è formalizzato all'interno di un Regolamento che stabilisce le procedure e le modalità di implementazione dello stesso<sup>8</sup>.

## **10. Il regime del controllo contabile**

L'incarico per la revisione legale dei conti è deliberato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti, la quale determina anche il relativo corrispettivo.

L'incarico per l'esercizio del controllo contabile, ai sensi della vigente normativa di riferimento, è stato conferito, per il periodo dal 2018 al 2026, alla società KPMG S.p.A dall'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2018 e scadrà alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2026.

## **11. Politiche di remunerazione**

Le politiche di remunerazione sono sviluppate in coerenza con i più recenti requisiti normativi e mirano a:

---

<sup>8</sup> Per il C.d.A., all'interno del Regolamento del Consiglio di Amministrazione.

- valorizzare la cultura del merito e della *performance*;
- creare valore e orientare le *performance* di tutto il personale verso obiettivi sostenibili;
- assicurare la conformità delle prassi retributive alle norme nazionali e internazionali.

Le politiche di remunerazione, tra l'altro, consentono di assicurare una logica di prudente gestione dei rischi attuali e prospettici, coerentemente con il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (*RAF*), ed evitare incentivi in conflitto con l'interesse della Banca nel lungo periodo.

In particolare, la componente fissa della retribuzione viene correlata all'esperienza e alle capacità professionali del personale, mentre la componente variabile deve essere tale da scoraggiare condotte finalizzate al perseguimento di risultati di breve termine, che potrebbero essere prodromici di rischi in merito alla sostenibilità e alla creazione di valore in una logica di medio e lungo periodo. La componente variabile e la componente fissa devono essere opportunamente bilanciate e il loro rapporto, definito in conformità alle Disposizioni di vigilanza, puntualmente determinato e valutato in relazione alle caratteristiche aziendali e delle diverse categorie di personale.

In applicazione del criterio di proporzionalità<sup>9</sup>, la Banca non ha l'obbligo di introdurre un Comitato di Remunerazione, il cui ruolo è svolto dal Consiglio di Amministrazione.

Il governo societario delle politiche di remunerazione prevede che:

- l'Assemblea stabilisce i compensi spettanti agli Organi dalla stessa nominati ed approva le politiche di remunerazione a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei dipendenti e del restante personale, come individuato ai sensi delle Disposizioni di Banca d'Italia in materia di politiche di remunerazione;
- il Consiglio di Amministrazione definisce le linee guida e i criteri delle politiche di remunerazione da sottoporre annualmente all'Assemblea; ne verifica annualmente l'applicazione; definisce il compenso aggiuntivo ex art. 2389, 3° comma, del Codice Civile, sentito il parere del Collegio Sindacale, e svolge le funzioni del Comitato di Remunerazione in particolare con il contributo dei componenti indipendenti;
- l'Amministratore Delegato propone al Consiglio di Amministrazione i criteri inerenti la politica di remunerazione e incentivazione del personale.

Le Funzioni aziendali di controllo collaborano, ciascuna per quanto di competenza, per assicurare l'adeguatezza e la rispondenza delle politiche di remunerazione alla vigente normativa. In particolare, per quanto riguarda le Funzioni aziendali competenti:

- la Funzione risorse umane coordina il processo di definizione del documento delle politiche di remunerazione e con cadenza almeno annuale verifica la necessità di revisione, anche tenuto conto dell'evoluzione del mercato e delle strategie e della propensione al rischio;

---

<sup>9</sup> Tenendo in considerazione le dimensioni della Banca, che rientra nella categoria degli intermediari di minori dimensioni.

- la Funzione di gestione dei rischi contribuisce alla definizione degli indicatori di rischio inseriti nel sistema di incentivazione, definendo un livello degli indicatori sostenibile e coerente con la propensione al rischio tempo per tempo individuata e assicurando che le politiche di incentivazione siano allineate con gli obiettivi strategici definiti, con quanto previsto dal *RAF* e con lo stanziamento economico complessivo per il sistema incentivante che trova riscontro nel relativo accantonamento di *budget*;
- la Funzione di conformità effettua con cadenza annuale una valutazione *ex ante* di conformità delle politiche di remunerazione previste per l'anno, anche al fine di verificare che il sistema premiante sia coerente con gli obiettivi di rispetto delle norme, dello Statuto e del Codice Etico;
- la Funzione di revisione interna verifica con frequenza annuale la rispondenza delle prassi di remunerazione alle politiche approvate e alle Disposizioni di vigilanza.

## 12. Sistema delle deleghe

L'articolazione di un sistema di deleghe di poteri decisionali e di rappresentanza, attraverso l'utilizzo della firma sociale, coerente con le linee strategiche adottate dalla Banca e la sua propensione al rischio costituisce strumento essenziale al fine di conseguire l'efficienza nei processi produttivi e nelle procedure operative e di assicurare un'efficace gestione e controllo dei rischi.

In tale prospettiva, la regolamentazione delle deleghe è volta ad assicurare la chiara distinzione dei ruoli e delle responsabilità, al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e favorire la corretta dialettica interna.

Il sistema delle deleghe rappresenta uno snodo nevralgico dell'organizzazione aziendale della Banca; esso risulta sancito nello Statuto ed è oggetto di apposita regolamentazione interna. La normativa risulta, inoltre, completata da poteri di firma che disciplinano ciò che concerne l'esercizio della firma sociale, il cui corretto espletamento vale a costituire un presidio di controllo nello svolgimento dell'attività aziendale.

### A) Deleghe di poteri

Lo Statuto individua le attività riservate al Consiglio di Amministrazione, consentendo a quest'ultimo di delegare poteri deliberativi in materie operative e di gestione corrente e fissando, altresì, i tempi della rendicontazione, ai fini di un efficace esercizio del potere di controllo.

Nel concreto, il sistema di deleghe prevede l'attribuzione all'Amministratore Delegato, nella sua qualità di Organo al quale spetta la gestione della Banca, di poteri, con facoltà di subdelega, nelle seguenti materie:

- societario
- finanza
- personale
- spese
- crediti

Oltre ai poteri attribuiti all'Amministratore Delegato sono, infine, conferite deleghe ai Dirigenti, Responsabili di Direzione o di Unità Organizzative, e Quadri direttivi, predeterminandone i limiti e le modalità di esercizio.

Inoltre, in materia creditizia, specifiche deleghe sono attribuite al Comitato Crediti in relazione alla concessione, modifica, gestione e revoca di affidamenti, nonché in materia di gestione di esposizioni deteriorate.

Delle decisioni assunte dai titolari di dette deleghe deliberative viene data notizia al Consiglio di Amministrazione, per il tramite dell'Amministratore Delegato, con relazioni trimestrali redatte in forma sintetica.

In caso di assenza o impedimento dei suddetti Organi delegati, premesso che un ruolo superiore sostituisce sempre quelli sottostanti, le relative facoltà verranno esercitate secondo criteri per la sostituzione declinati nel sistema di deleghe sopra citato.

In considerazione della continua evoluzione dell'organizzazione aziendale, il sistema delle deleghe è oggetto di costante revisione e monitoraggio da parte del Consiglio di Amministrazione.

## **B) Poteri di firma**

Il potere di firma di atti della Banca può essere esercitato soltanto per l'esecuzione di operazioni regolarmente autorizzate dai competenti Organi o soggetti.

Il potere di firma è in genere esercitato nell'ambito dei poteri delegati ai medesimi soggetti.

In via generale è attribuita, singolarmente, la facoltà di firma degli atti e della corrispondenza della Banca, al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi ne fa le veci, e all'Amministratore Delegato.

Nell'ambito delle proprie competenze e poteri delegati, la firma singola è altresì attribuita ai Responsabili delle Direzioni / Divisioni della Banca, ai Responsabili di determinate Unità organizzative o ai titolari di determinati ruoli o grado (ad es., Responsabile Funzione antiriciclaggio, Responsabile Ufficio reclami, Quadri direttivi).

Poteri di firma congiunta sono stabiliti per i Dirigenti e i Quadri direttivi su determinate materie espressamente previste nel sistema delle deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione, in relazione a particolari esigenze, conferisce o autorizza l'Amministratore Delegato a conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, a Dirigenti, a Quadri direttivi, e ad altri dipendenti della Banca, ovvero a persone estranee alla Banca stessa, con firma singola o congiunta con altri soggetti.

L'Amministratore Delegato può dettare istruzioni interne volte a regolamentare le modalità di esercizio della firma sociale, come sopra conferita.

Tutti i poteri di firma conferiti, con i rispettivi limiti e modalità di esercizio, sono più dettagliatamente indicati nel citato "sistema delle deleghe".

### **13. Sistema dei controlli interni**

Il Sistema dei controlli interni della Banca costituisce un elemento fondamentale del complessivo sistema di governo societario, in quanto assicura che l'attività aziendale sia in linea con le strategie e le politiche aziendali e sia improntata a canoni di sana e prudente gestione.

Il Consiglio di Amministrazione definisce, in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni di vigilanza, il Sistema dei controlli interni e le modalità di coordinamento tra Organi sociali e Funzioni di controllo.

Il Sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle seguenti finalità:

1. verifica dell'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;
2. contenimento del rischio entro i limiti indicati nel quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio della Banca;
3. salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
4. efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
5. affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche;
6. prevenzione del rischio che l'azienda sia coinvolta, anche involontariamente, in attività illecite;
7. conformità delle operazioni con la legge e la normativa, anche di vigilanza, nonché con le politiche, i regolamenti e le procedure interne.

Il Sistema dei controlli interni riveste un ruolo centrale nell'organizzazione aziendale ed è strategicamente rilevante in quanto:

- consente agli Organi sociali piena consapevolezza dei rischi aziendali, le loro interrelazioni e il grado di efficacia dei presidi;
- orienta i mutamenti delle linee strategiche e delle politiche aziendali e consente di adattare in modo coerente il contesto organizzativo;
- presidia la funzionalità dei sistemi gestionali e il rispetto degli istituti di vigilanza prudenziale;
- favorisce la diffusione di una corretta cultura dei rischi, della legalità e dei valori aziendali.

Il Sistema dei controlli interni deve:

- assicurare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia), l'affidabilità del processo di gestione dei rischi e la sua coerenza con il RAF;
- prevedere attività di controllo diffuse a ogni segmento operativo e livello gerarchico;
- garantire che le anomalie riscontrate siano tempestivamente portate a conoscenza di livelli appropriati della Banca (agli Organi sociali, se significative) in grado di attivare tempestivamente gli opportuni interventi correttivi.

In applicazione del “principio di proporzionalità”, la Banca struttura un Sistema dei controlli interni, tenuto conto della dimensione e complessità operativa, della natura dell’attività svolta, nonché dei connessi profili di rischio ai quali la Banca è esposta.

Nella Banca le attività di controllo sono svolte a tutti i livelli gerarchici e funzionali della struttura organizzativa. Tutte le Strutture aziendali sono, infatti, impegnate, in relazione ai propri specifici livelli di responsabilità ed ai compiti assegnati, ad esercitare controlli sui processi e sulle attività operative di propria competenza.

Le risultanze dei controlli confluiscono, poi, in un articolato sistema di *reporting* e flussi informativi che ha come destinatari finali l’Autorità di vigilanza e gli Organi sociali, in base alla periodicità e ai contenuti stabiliti dalla normativa esterna e interna e secondo le competenze di ciascun Organo.

Il Sistema dei controlli interni adottato dalla Banca è conforme al modello prescrittivo definito dalla Banca d’Italia, che prevede tre livelli di controllo:

- controlli di linea (primo livello);
- controlli sulla gestione dei rischi (secondo livello);
- revisione interna (terzo livello).

I ruoli, i compiti e le responsabilità degli Organi e delle Strutture aziendali coinvolte nelle attività di controllo sono disciplinati nelle diverse disposizioni interne<sup>10</sup>.

Sono ulteriori attori del Sistema dei controlli interni della Banca l’OdV 231 e la Società di revisione legale dei conti.

L’OdV 231 ha come principale obiettivo quello di prevenire la commissione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001, attraverso la verifica dell’adeguatezza e dell’efficacia del Modello 231/01 adottato. L’OdV 231 dispone di un *budget* di spesa e di ampi poteri di controllo e ispezione a tutti i livelli.

Ai sensi dello Statuto, la revisione legale dei conti deve essere esercitata da una Società di revisione, iscritta nell’apposito Albo, nominata dall’Assemblea.

La Società di revisione, in relazione ai compiti alla stessa attribuiti dalla legge, intrattiene rapporti - finalizzati anche allo scambio di informazioni e/o dati - con il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, la Funzione di revisione interna, e gli altri Organi e/o Funzioni aziendali di controllo.

#### **14. Gestione dei conflitti d’interesse**

Il tema dei conflitti di interessi con riferimento ai diversi ambiti di operatività aziendale (erogazione del credito, ecc.) è oggetto di particolare attenzione e approccio prudenziale da parte della Banca. Infatti, la Banca è consapevole dell’importanza della disciplina in materia di conflitti di interesse e dei rischi legali e reputazionali che derivano dall’assenza o inadeguatezza di regole e presidi organizzativi al riguardo.

---

<sup>10</sup> Regolamenti delle Funzioni di controllo, *Policy* e Linee guida che disciplinano il sistema dei controlli interni, processi di gestione dei rischi aziendali, ecc.

A tal proposito, in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni di vigilanza in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di “soggetti collegati”, il Consiglio di Amministrazione della Banca definisce, in un apposito regolamento, procedure deliberative da adottare in presenza di operazioni con soggetti collegati, identificando e definendo in particolare:

- i soggetti collegati;
- i criteri di rilevazione delle operazioni, ivi compresi i casi di esenzione;
- gli *iter* operativi e di delibera;
- gli adempimenti per il monitoraggio dei limiti prudenziali su attività di rischio.
- ruoli e responsabilità degli Organi e delle Strutture aziendali in tema di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati;
- il processo organizzativo atto a identificare e censire in modo completo i soggetti collegati (gestione del perimetro dei soggetti collegati) ed individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto;
- i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse;
- le modalità di gestione delle operazioni con soggetti collegati;
- il livello di propensione al rischio con riferimento all’operatività verso soggetti collegati coerente con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della Banca;
- i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati ed a verificare il corretto disegno e l’effettiva applicazione delle politiche e procedure interne;
- i principali flussi informativi identificati, nonché l’*iter* per le segnalazioni di vigilanza.

In un’ottica di razionalizzazione complessiva dell’impianto procedurale, risultano, altresì, disciplinate le operazioni che ricadono nell’ambito di applicazione degli artt. 2391 e 2391 bis del Codice Civile e 136 del TUB.

Alle suddette procedure si aggiungono le regole di comportamento e le altre disposizioni interne adottate dalla Banca in materia di conflitti di interesse.

In particolare, la Banca nel definire il proprio assetto organizzativo stabilisce le responsabilità delle diverse Unità Organizzative coinvolte nel processo di gestione dei rischi in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e siano prevenuti potenziali conflitti d’interessi, assicurando la separatezza tra le Funzioni operative e quelle di controllo.

## 15. Flussi informativi

L’assetto regolamentare della Banca, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge e dallo Statuto, individua nell’informazione uno dei cardini sui quali si fonda il sistema di governo societario, sia verso l’esterno che verso i dipendenti della Banca stessa.

La Banca, in particolare, garantisce la circolazione delle informazioni intra e fra i suoi Organi, al fine di permettere agli stessi l’esercizio consapevole dei propri compiti.

La circolazione di informazioni tra gli Organi sociali e all'interno degli stessi rappresenta, pertanto, una condizione imprescindibile affinché siano effettivamente realizzati gli obiettivi di efficienza della gestione ed efficacia dei controlli.

A tal fine, la Banca definisce e regola i flussi informativi che le Strutture interne<sup>11</sup>, inviano periodicamente / ad evento ai competenti Organi sociali, allo scopo di garantire la produzione di informazioni complete, tempestive e accurate che assicurino un'efficace ed effettiva azione di indirizzo e controllo della Banca da parte degli Organi medesimi, nell'ambito delle attribuzioni e delle rispettive competenze. Tali flussi informativi:

- sono prodotti in maniera adeguata e in tempi coerenti con la rilevanza e la complessità delle decisioni da assumere;
- vengono trasmessi, su base regolare, con tempestività e comunque con frequenza sufficiente ad assicurare il rispetto degli obblighi informativi e regolamentari.

La Banca adotta appositi regolamenti attraverso i quali disciplina:

- la tempistica, le forme ed i contenuti della documentazione, da trasmettere ai singoli componenti degli Organi, necessaria ai fini dell'adozione delle delibere;
- l'individuazione dei soggetti tenuti ad inviare, su base regolare, flussi informativi agli Organi sociali;
- il contenuto minimo dei flussi informativi;
- gli obblighi di riservatezza cui sono tenuti i componenti dell'Organo interessato e gli accorgimenti previsti per assicurare il rispetto della confidenzialità delle informazioni.

Di seguito, si rappresentano i principali flussi di informazione intra-organo e tra gli Organi sociali.

### **Assemblea**

Il Consiglio di Amministrazione si adopera per assicurare all'Assemblea adeguata informativa circa gli elementi necessari perché l'Azionista possa assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza, in particolare curando che le relazioni degli Amministratori e l'ulteriore documentazione informativa a supporto siano rese disponibili nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

### **Consiglio di Amministrazione**

La comunicazione della convocazione del Consiglio, ai sensi di Statuto, deve essere inoltrata almeno quattro giorni prima della data fissata per la riunione, salvi i casi di urgenza, a tutti gli Amministratori e ai Sindaci effettivi. Salvo ostino particolari ragioni di riservatezza, la convocazione contiene l'ordine del giorno dei punti in discussione sottoscritto dal Presidente.

Al fine di consentire una partecipazione meditata e consapevole, viene, di norma, messa a disposizione dei Consiglieri prima della riunione consiliare, l'opportuna documentazione

---

<sup>11</sup> Funzioni aziendali, Comitati, ecc.

propositiva di supporto e le informazioni necessarie per consentire ai medesimi di esprimersi con consapevolezza sulle materie oggetto di deliberazione.

La documentazione viene inviata ai Consiglieri in forma elettronica o mediante *cloud* / cartelle condivise di lavoro su cui caricare tutto il materiale a supporto degli incontri consiliari. Tale documentazione è composta dalle proposte di delibera e dalle altre memorie sulle quali il Consiglio è chiamato ed esprimersi, corredate dei relativi allegati di supporto, nonché da eventuali ulteriori informative, ed è messa a disposizione degli stessi presso la sede sociale. In caso vi siano particolari ragioni di riserbo, il Presidente può disporre che la documentazione o parte di essa sia messa a disposizione degli Amministratori solo presso la sede sociale.

Al contempo, in capo ad ogni Consigliere, correlato al diritto di informazione, sussiste l'obbligo di fornire per tempo e in modo completo e corretto i dati afferenti cariche, partecipazioni di controllo e rapporti parentali richiesti periodicamente dalla Banca al fine di ottemperare agli obblighi statutari, nonché a quelli normativamente previsti.

Ai sensi dello Statuto, è previsto che le decisioni assunte dai destinatari delle deleghe devono essere portate a conoscenza del Consiglio secondo le modalità e la periodicità, almeno trimestrale, da questo determinate, salvo diverse disposizioni del medesimo Consiglio. In particolare, l'Amministratore Delegato deve riferire al Consiglio di Amministrazione almeno ogni tre mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle "operazioni di maggior rilievo" effettuate dalla Banca.

### **Collegio Sindacale**

La partecipazione dei componenti del Collegio Sindacale alle riunioni del Consiglio di Amministrazione assicura il necessario flusso di informazioni utile all'espletamento dell'attività di vigilanza da parte dell'Organo con funzione di controllo che ha la responsabilità di vigilare sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca.

Il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità eventualmente riscontrate nell'ambito della sua attività di vigilanza, richiedendo l'adozione di idonee misure correttive.

### **Organismo di vigilanza**

L'OdV 231 riferisce al Consiglio di Amministrazione, di norma in sede di approvazione del progetto di bilancio e della relazione semestrale, in merito all'attuazione del Modello 231/01, con particolare riferimento agli esiti dell'attività di vigilanza espletata durante il periodo precedente e agli interventi opportuni per l'implementazione del Modello; presenta, altresì, il "Piano operativo delle attività" predisposto per l'esercizio in corso, di norma in sede di approvazione del progetto di bilancio.

L'OdV 231 potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogni volta che ritenga opportuno un esame o un intervento di siffatto Organo in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'OdV 231 ha, inoltre, la possibilità di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente all'Amministratore Delegato, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi poteri.

L'OdV 231 potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

### **Funzioni aziendali di controllo**

Le Funzioni aziendali di controllo instaurano un proficuo scambio di informazioni con il Collegio Sindacale che è tenuto ad accertare l'adeguatezza di tutte le Funzioni coinvolte nel sistema dei controlli interni, il corretto assolvimento dei compiti e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e irregolarità riscontrate. A tal fine, inviano al Collegio Sindacale le relazioni periodiche predisposta per il Consiglio di Amministrazione contenenti gli esiti delle attività di controllo di propria pertinenza ed informano tempestivamente il Presidente del Collegio Sindacale circa eventuali anomalie, carenze e criticità riscontrate.